CAMERA DEI DEPUTATI N. 3038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANZARELLA, LUCCHESE, MASELLI, MAGRONE, SODA, VIGNI, REALE, BIELLI, LUMIA, DE ANGELIS, GATTO, MATTINA, DIANA

—

Modifica delle modalità di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali

Presentata il 3 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modalità di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali sono attualmente disciplinate dalla legge n. 95 dell'8 marzo 1989, modificata dalla legge n. 53 del 21 marzo 1990.

La citata legge n. 95, all'articolo 1, prevede l'istituzione di un albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore e all'articolo 5 dispone che tale albo venga aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno, sulla base delle cancellazioni dei non aventi diritto.

La legge n. 53, intervenuta successivamente, dispone che i sindaci, mediante l'affissione di un manifesto nel mese di ottobre, invitino gli elettori disposti ad essere inseriti in un apposito albo, diverso da quello originariamente istituito con la legge n. 95 del 1989, a presentare richiesta di nomina a scrutatore; nomina che verrà perfezionata a seguito di sorteggio effettuato dalla commissione elettorale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Si verifica, però, che tale sorteggio venga effettuato, in primo luogo, dall'albo previsto originariamente dalla legge n. 95 del 1989 e solo a seguito di eventuali rinunce (prevedibilmente rare), si disponga un secondo sorteggio dall'albo istituito dalla legge n. 53 del 1990.

Le due leggi citate hanno creato due albi: uno a circuito chiuso ed un altro di riserva penalizzante per coloro che ogni anno presentano domanda di inserimento tra i candidati scrutatori, ma con scarse speranze visto il meccanismo perverso di questo sistema.

Risulta dunque necessario creare un criterio che tenga conto delle pari opportunità tra coloro che sono stati inclusi nel

primo elenco e coloro che ogni anno, praticamente inutilmente, si iscrivono nel secondo.

Con questa proposta di legge si prevede l'abolizione dei due albi e l'istituzione di un nuovo elenco di durata triennale, al quale possano accedere tutti gli elettori che, in possesso dei requisiti di legge, presentino apposita istanza con validità triennale nel mese di ottobre di ogni anno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito in ogni comune della Repubblica l'albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di scrutatore di seggio elettorale.

2. All'albo, di durata triennale, possono accedere tutti gli elettori, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, che presentano un'istanza nei termini e nei modi stabiliti dal citato articolo 5-*bis* della legge n. 95 del 1989.

3. A decorrere dalla sua formazione, l'albo di cui al comma 1 sostituisce i due albi già istituiti ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 5-*bis*, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, che sono soppressi. Esso è disciplinato dalle disposizioni di cui alla citata legge n. 95 del 1989, in quanto applicabili.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3038
Lire 500